



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Evoluzione storico-giuridica del lavoro carcerario: da obbligo ad opportunità

Cinzia De Marco

Professoressa Ordinaria Università degli Studi di Palermo

Il saggio ripercorre in chiave storico-evolutiva la disciplina del lavoro carcerario al fine di verificare se a seguito della riforma del 2018 il lavoro sia effettivamente inteso come un'opportunità e non più come un obbligo.

The essay offers a historical and evolutionary reconstruction of the discipline of prison labour in order to verify whether - following the 2018 reform - work is actually understood as an opportunity and no longer as an obligation.

Lavoro carcerario; lavoro penitenziario; lavoro; pena; detenuto.

1. Finalismo rieducativo della pena e lavoro penitenziario: il lavoro nella legge n. 354 del 1975

Storicamente il lavoro in carcere «nasce in funzione strettamente punitiva»¹. In base a tale concezione, per il quale il lavoro era parte della pena nonché strumento di ordine e disciplina, il detenuto era privo di qualsiasi tutela e lo Stato era considerato come portatore di una funzione educativa e di garanzia². Il codice penale del 1930 configura(va) il lavoro come una componente necessaria della pena detentiva nelle tre forme, ergastolo, reclusione ed arresto (rispettivamente articoli 22, 23 e 25 C.P.), che essa può assumere³ e, dunque, il lavoro carcerario nell'impianto del codice penale era considerato strumento punitivo e dovere del detenuto che

¹ TRANCHINA, *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, in GREVI (a cura di) *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981, 143.

² Per un'evoluzione storica del lavoro carcerario cfr. LAMONICA, *profili storici del lavoro carcerario*, in *Rass. Pen. Criminologica*, 2012, 3, 43 ss; MARCIANÒ, *Il lavoro dei detenuti: profili interdisciplinari e prospettive di riforma*, in https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/20800/mod_resource/content/1/wp_2014_167.pdf.

³ L'articolo 22 del C.P. stabilisce che «la pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno». L'articolo 23 che «La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno». L'articolo 24 che «La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno».



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna non poteva pretendere di essere mantenuto dallo Stato; ciò era ribadito dal Regolamento Penitenziario⁴, emanato l'anno successivo al codice, che sanciva, all'articolo 1, l'obbligo del lavoro per i condannati e per quegli imputati non in grado di mantenersi con mezzi propri⁵.

La Costituzione e i principi in essa contenuti hanno introdotto una visione completamente diversa del lavoro in carcere. In particolare, il principio fondamentale di libertà-dignità che pervade la Costituzione in contrapposizione al principio individualistico e liberale della libertà-proprietà tipico dell'ordinamento pre-repubblicano⁶, nonché quelli di pari dignità sociale e del libero sviluppo della personalità, rappresentano il sostrato assiologico da riferire al patrimonio irrettabile della persona umana. Ne discende che all'interno degli istituti penitenziari il principio di umanizzazione della pena e la sua finalità rieducativa debbano essere applicati nel rispetto della dignità del condannato: questa infatti ricomprende ed unifica i diritti fondamentali del cittadino consacrati nella Costituzione, che devono essere attribuiti anche ai detenuti, rendendo il loro esercizio compatibile con lo stato di detenzione⁷.

Ciò sta a significare che la restrizione della libertà determinata dallo stato di detenzione non deve sradicare tutti gli altri diritti costituzionalmente garantiti alla persona umana⁸, che anche in carcere vivono e devono poter essere esercitati. E' in questa prospettiva che negli istituti penitenziari si innerva il principio lavorista determinando innanzitutto una nuova visione del carcere: esso comincia ad essere considerato non più come un'istituzione finale, nella quale il soggetto viene abbandonato a se stesso ad una vita inattiva tra quattro mura, ma come un luogo che vede nei contatti con la società esterna e nel coinvolgimento con la collettività un momento essenziale della gestione dei detenuti finalizzata al reinserimento sociale; il lavoro, pertanto, non deve più essere considerato una misura afflittiva ma un strumento per l'affermazione e lo sviluppo della personalità del reo in quanto cittadino.

⁴ R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

⁵ BERNARDI, *Il lavoro carcerario*, in FLORA (a cura di) *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario. L. 10 ottobre 1986 n. 663*, Milano, 1987, 81 secondo cui il lavoro penitenziario rappresentava «un elemento della pena diretto ... ad inasprirla».

⁶ MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, 107; BALDASSARRE, *Libertà (problemi generali)*, in EGT, XX, Roma 1988, 20.

⁷ RUOTOLO, *Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana*, in *Dir. e Soc.*, 2005, 64.

⁸ CHINNI, *Il diritto al lavoro nell'esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Tuttavia nonostante la profonda divaricazione tra quanto previsto dal Regolamento penitenziario e i principi consacrati nella Costituzione si è dovuto aspettare il 1975 perché il legislatore varasse una riforma dell'ordinamento penitenziario con la legge 26 giugno 1975, n. 354, il cui art. 1 afferma che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve attuare il rispetto della dignità della persona». Il lavoro diventa un mezzo volto alla risocializzazione del detenuto «togliendolo da una situazione di ozio avvilente, educandolo secondo la disciplina formativa di attività lavorative socialmente utili, procurandogli, se possibile, una adeguata formazione professionale utile per il pieno ed onesto inserimento nella vita sociale una volta scontata la pena»⁹.

Un decisivo impulso in questo senso era avvenuto con l'adozione da parte dell'ONU nel 1955 delle *Minimum Standard Rules for the Treatment of Prisoners*. A tale documento si erano ispirate le “Regole Minime del Consiglio d'Europa per il trattamento dei detenuti”, adottate con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 gennaio 1973.

In entrambi i testi era ribadito che l'esecuzione della pena deve essere improntata ai criteri di umanità, salvaguardando la dignità e i diritti spettanti ad ogni persona e che la rieducazione del detenuto e il suo reinserimento sociale ne rappresentano lo scopo principale.

In riferimento alle norme dedicate al lavoro le regole stabilivano che questo, pur mantenendo il carattere dell'obbligatorietà, non dovesse avere carattere afflittivo, ma dovesse avere innanzitutto una finalità risocializzante e, per raggiungere questo scopo si prevede che tutta l'organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro debba essere modellata, per quanto è possibile, su quella del lavoro esterno, in maniera da rendere i reclusi pronti ad affrontare una normale vita lavorativa fuori dal carcere¹⁰.

L'ordinamento penitenziario del 1975 disciplinando il lavoro negli artt. 15 e 20-25, ricalca l'impostazione delle *Standard Minimum Rules*; afferma, prima di tutto, che il lavoro costituisce uno dei quattro elementi fondamentali del trattamento penitenziario, assieme a istruzione, religione e attività culturali, ricreative e sportive; tutte le norme sono poi ispirate

⁹ PERA, *Aspetti giuridici del lavoro penitenziario*, in *Foro It.*, 1971, V, 53.

¹⁰ Così, ad esempio, per quanto riguarda la retribuzione le norme prevedono che il datore di lavoro privato corrisponda al detenuto *the full wages* previsto per il tipo di lavoro. Sul punto v. CAPUTO, *Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti*, in *Costituzionalismo.it*, 2015, 2, il quale osserva che questa regola «però sembra posta più a tutela della concorrenza fra privati che non a tutela dei diritti dei detenuti, come mostra anche il fatto che la regola prosegue affermando che il datore di lavoro deve versare il salario all'amministrazione e non al detenuto».



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna
all'idea che il lavoro sia il principale strumento di reinserimento sociale. In questa prospettiva l'art. 20, co. 5, richiamando le *Standard Rules*, prevede che «l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale

adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale». L'intenzione del legislatore è stata chiaramente quella di fare del lavoro il principale strumento di attuazione del principio rieducativo di cui all'art. 27 Cost, e per raggiungere questo obiettivo si sono posti principi e regole affinché anche nel carcere trovi la massima espansione il valore del lavoro contenuto nella Costituzione.

Tuttavia nonostante gli indubbi elementi di novità rispetto al passato¹¹ il lavoro, in conformità alle richiamate previsioni del codice penale, resta sempre obbligatorio e quindi parte necessaria di ogni misura detentiva; sicché nella legge del 1975 vi è una rappresentazione del lavoro per alcuni versi perfettamente in linea con i principii costituzionali sul senso della pena, ma per altri nettamente in contrasto. A tale proposito la stessa Corte costituzionale aveva affermato che il «carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo»¹². La dottrina aveva posto l'accento sulla circostanza che, a differenza del lavoro privato, quello carcerario nasce *ex lege* in adempimento di un'obbligazione legale che trova la sua fonte in una sentenza di condanna e, sulla base di ciò il rapporto di lavoro convive con quello punitivo¹³. Tuttavia era stato accortamente affermato che la circostanza che la prestazione sia obbligatoria

¹¹ Cfr. PAVARINI, *La nuova disciplina del lavoro carcerario nella riforma dell'ordinamento penitenziario*, in BRICOLA (a cura di) *Il carcere "riformato"*, Bologna, 1977, 132, secondo cui la disciplina introdotta dalla legge del 1975 potrebbe annoverarsi tra quelle più avanzate e progressiste nei paesi occidentali», *contra*, TRANCHINA op.cit., 149 per il quale, invece, «è rimasta, tutto sommato, abbastanza fedele agli schemi tradizionali».

¹² Corte cost. 22 maggio 2001, n. 158, in *Lav. Giur.*, 2001, 643, con nota di MANNACIO, *Il diritto alle ferie del detenuto che lavora*, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 27 comma 3 e 36 comma 3 Cost., l'art. 20 comma 16 della legge n. 354/1975, nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.

¹³ BARBERA, *Lavoro carcerario*, in *Dig. sez. comm.*, 1992, VIII, 221.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna e che non sorga da un contratto «non comporta automaticamente l'inconfigurabilità... [di un] rapporto», con conseguente piena equiparazione con il lavoro libero¹⁴.

Invero, come è stato osservato¹⁵, l'obbligo di lavorare risultava nell'impianto della legge del 1975 moderato dal fatto che in caso di rifiuto di prestare attività lavorativa non era prevista alcuna sanzione coercitiva; a ciò va aggiunto che sebbene il regolamento di attuazione¹⁶ prevedesse l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento agli obblighi lavorativi, tale norma non aveva lo scopo di punire la condotta di chi, fin dall'inizio, si fosse rifiutato di svolgere un'attività lavorativa offerta dall'amministrazione penitenziaria, bensì chi, dopo aver accettato l'offerta di lavoro, avesse volutamente assunto un atteggiamento passivo¹⁷.

2. Le *European Prison Rules* del 2006 e le *Mandela Rules* del 2015. Il cambio di paradigma: il detenuto-lavoratore diventa lavoratore-detenuto

Come detto il Consiglio d'Europa in un primo momento, nel 1973, aveva fatto proprie le *Standard Minimum Rules* delle Nazioni Unite. Solo nel 1987 aveva adottato proprie regole che però non si distaccavano molto dalle quelle dell'ONU, individuando nel lavoro il principale strumento di riabilitazione e di reinserimento sociale. Su questa premessa esse richiedevano che ai detenuti-lavoranti fossero garantite condizioni non inferiori a quelle dei lavoratori liberi in materia di sicurezza ed igiene (Regola 74.1), di assicurazioni contro gli incidenti sul lavoro e malattie professionali (74.2), di orario giornaliero settimanale (75.1).

Inoltre affermavano che «i detenuti devono godere di almeno un giorno di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi alle attività previste nel quadro

¹⁴ PERA, *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*, in *Foro It.*, 1971, V, c. 53; SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro carcerario*, in *Arg. dir. lav.*, 2007, 23. Sul punto cfr. LAMONACA, *Lavoro penitenziario, diritto vs obbligo*, in *Rass. pen. crim.*, 2009, 2, 65 ss.

¹⁵ MARINELLI, *Il lavoro dei detenuti*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2014, n. 234, 10.

¹⁶ D.P.R. n. 230/2000, art. 77, punto 3.

¹⁷ PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, 2002, 152, il quale richiama anche l'art. 53 del D.P.R. n. 230/2000 che esclude dal lavoro il detenuto che manifesti un sostanziale rifiuto di adempiere la prestazione lavorativa, e ciò al fine di evitare «da un lato, che i detenuti usufruiscano solo dei vantaggi connessi al lavoro senza dedicarvisi, dall'altro che situazioni del genere sottraggano posti di lavoro di cui potrebbero beneficiare altri detenuti».



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna del trattamento e in vista del loro reinserimento sociale” (75.2) Mentre in tema di retribuzione, sempre seguendo le regole ONU, si prevedeva che ai detenuti che lavoravano alle dipendenze dell'amministrazione fosse assicurato «un sistema equo di remunerazione del lavoro” (76.1). Si ripeteva anche la norma, posta a

tutela soprattutto della concorrenza tra privati, secondo cui i datori di lavoro privati «dovranno versare

il salario normale dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo dei detenuti» (73.1 lettera b).

Ma è con le regole del 2006¹⁸ che avviene la definitiva svolta verso una nuova concezione del lavoro in carcere; infatti proprio le prime cinque regole rappresentano i principi ispiratori: «1. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo. 2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge con la loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare. 3. Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte. 4. Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse. 5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.».

Coerentemente con queste enunciazioni il lavoro viene considerato «un elemento positivo del regime carcerario e non deve mai essere utilizzato come punizione», specificando che «l'organizzazione e i metodi di lavoro nelle istituzioni devono assomigliare il più possibile a quelli di un lavoro analogo nella comunità per preparare i detenuti alle condizioni della normale vita lavorativa.»¹⁹.

¹⁸ Consiglio d'Europa *European prison Rules*, raccomandazione Rec82006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006

¹⁹ In particolare, le regole dedicate al lavoro sono:

26.1 Il lavoro carcerario deve essere considerato un elemento positivo del regime carcerario e non deve mai essere utilizzato come punizione.

26.2 Le autorità carcerarie si adoperano per fornire un lavoro sufficiente di natura utile.

26.3 Per quanto possibile, il lavoro fornito deve essere tale da mantenere o aumentare la capacità dei detenuti di guadagnarsi da vivere dopo il rilascio.

26.4 Conformemente alla Regola 13, non ci sono discriminazioni in base al genere nel tipo di lavoro svolto.

26.5 Il lavoro che comprenda la formazione professionale deve essere fornito ai detenuti che possono beneficiarne e soprattutto ai giovani detenuti.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna

Lo stesso cambiamento avviene con le regole dell'ONU; ed infatti dopo un processo di revisione durato quattro anni, la Commissione delle Nazioni Unite su *Crime Prevention and Criminal Justice* ha approvato il 22 maggio del 2015 la nuova versione delle *UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, simbolicamente denominate 'Mandela Rules'. Nel merito il cambiamento più rilevante consiste nell'eliminazione di due commi (il comma 2 e 3 della regola 72 del 1955) che, dopo l'affermazione che il lavoro non deve essere afflittivo, lo configuravano ancora come obbligatorio stabilendo rispettivamente che, compatibilmente con le loro condizioni fisiche e mentali, «a tutti i prigionieri deve essere richiesto di lavorare» e che l'amministrazione dovesse «procurare a tutti i prigionieri un lavoro utile a tenerli attivi per una normale giornata lavorativa». Nelle *Mandela Rules* non ci sono norme che rinviano seppure in maniera implicita al carattere obbligatorio del lavoro, che viene definito dalla regola

26.6 I detenuti possono scegliere il tipo di impiego a cui desiderano partecipare, nei limiti delle disponibilità, della corretta selezione professionale e dei requisiti di buon ordine e disciplina.

26.7 L'organizzazione e i metodi di lavoro nelle istituzioni devono assomigliare il più possibile a quelli di un lavoro analogo nella comunità per preparare i detenuti alle condizioni della normale vita lavorativa.

26.8 Sebbene il perseguimento di profitti finanziari dalle industrie nelle istituzioni possa essere prezioso per innalzare gli standard e migliorare la qualità e la pertinenza della formazione, gli interessi dei detenuti non dovrebbero essere subordinati a tale scopo.

26.9 Il lavoro per i detenuti deve essere fornito dalle autorità carcerarie, da sole o in collaborazione con appaltatori privati, all'interno o all'esterno del carcere.

26.10 In ogni caso, vi sarà un'equa remunerazione per il lavoro dei detenuti.

26.11 Ai detenuti è consentito spendere almeno una parte dei loro guadagni in articoli approvati per uso proprio e di destinare una parte dei loro guadagni alle loro famiglie.

26.12 I detenuti possono essere incoraggiati a risparmiare parte del loro guadagno, che sarà loro consegnato al momento del rilascio o utilizzato per altri scopi approvati.

26.13 Le precauzioni per la salute e la sicurezza dei detenuti devono proteggerli adeguatamente e non devono essere meno rigorose di quelle che si applicano ai lavoratori esterni.

26.14 È previsto l'indennizzo dei detenuti contro gli infortuni sul lavoro, comprese le malattie professionali, a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dalla legge nazionale ai lavoratori esterni.

26.15 L'orario di lavoro massimo giornaliero e settimanale dei detenuti è fissato in conformità alle norme locali o consuetudinarie che regolano l'impiego dei lavoratori liberi.

26.16 I detenuti devono avere almeno un giorno di riposo alla settimana e tempo sufficiente per l'istruzione e altre attività.

26.17 Per quanto possibile, i detenuti che lavorano devono essere inclusi nei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

Esercizio e ricreazione

27.1 Ogni detenuto deve avere l'opportunità di almeno un'ora di esercizio ogni giorno all'aria aperta, se il tempo lo permette.

27.2 Quando il tempo è inclemente, devono essere presi accordi alternativi per consentire ai detenuti di fare esercizio.

Tali regole sono rimaste inalterate a seguito dell'aggiornamento effettuato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 1° luglio 2020, su cui E. VALENTE SARDINA, *Le nuove regole penitenziarie del Consiglio d'Europa. Aspetti teorici e limiti pratici di applicabilità*, in www.dirittopenaledell'uomo.org.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna
96 «un'opportunità» da offrire al condannato insieme alle altre attività volte alla sua riabilitazione.

3. La riforma del 2018. Il lavoro non è più inteso come obbligo?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tre decreti legislativi n. 121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018, si conclude il tortuoso *iter* della riforma dell'ordinamento penitenziario. Si tratta, come noto, dei decreti legislativi che hanno dato (parziale) attuazione alla legge delega 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando). Ai fini della presente trattazione viene il rilievo il d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103*²⁰.

Innanzitutto, va messo in evidenza come nella Relazione illustrativa allo schema di decreto inviato dal Governo alle Camere si afferma che «per le parti relative alla vita e al lavoro penitenziario, si è utilizzato il contributo della Commissione specificamente presieduta dal prof. Glauco Giostra, facendo tesoro delle indicazioni conclusive degli Stati generali sull'esecuzione penale, avviati dal Ministro della giustizia il 19 maggio 2015».

Degno di nota è l'eliminazione ad opera della riscrittura dell'art. 20 della previsione del lavoro come “obbligo”, posto che essa, oltre ad essere in contrasto con il carattere non-afflittivo del lavoro penitenziario, come messo in evidenza nella proposta elaborata dal Tavolo 8 – Lavoro e formazione degli Stati generali dell'esecuzione penale «stride con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario. Principio che si fonda, tra l'altro, sull'ovvia considerazione che le *chances* di successo del percorso di reinserimento quali che siano gli strumenti, dipendono dalla volontà del condannato»²¹. Peraltro va sottolineato che,

²⁰ Gli altri due decreti sono: il D Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103* e il D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, *Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della L. 23 giugno 2017, n. 103*.

²¹ BRONZO, *Lavoro e risocializzazione*, in *lalegislationepenale.eu*, 12 novembre 2018, il quale osserva che «il lavoro penitenziario non può essere considerato obbligatorio senza de-formare la nozione moderna di “rieducazione”, d'impronta personalistica, fondata sulla spontaneità; una rieducazione che mai si impone al detenuto ma sempre gli è 'offerta', ed ha bisogno della sua adesione».



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna contrariamente a quanto proposto dalla Commissione di studio per la riforma, non vi è stata l'analoga abrogazione dell'obbligatorietà del lavoro negli articoli del codice penale che la prevedono (artt. 22, 23 e 25) come coesistente all'esecuzione delle pene detentive dell'ergastolo, della reclusione e dell'arresto, che, però, possono considerarsi implicitamente abrogate²².

In effetti nell'interpretazione della vecchia formulazione dell'art. 20 la dottrina aveva già avanzato notevoli perplessità sul requisito dell'obbligatorietà del lavoro. Così alcuni lo intendevano come un espediente necessario a promuovere il reinserimento sociale del condannato²³, ovvero come dovere del detenuto di tenere conto delle occasioni di lavoro a lui offerte, richiamandosi al principio di cui all'art. 4, co. 2, Cost secondo il quale ogni cittadino deve svolgere, secondo le possibilità e le scelte, «un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»²⁴.

Lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva posto l'accento sulla connotazione volontaristica del trattamento penitenziario, sicché essendo il lavoro un elemento del trattamento che non può che essere individualizzato il suo presupposto «non può che essere l'adesione consapevole e responsabile del condannato stesso»²⁵.

Il legislatore ha fatto, dunque, la condivisibile scelta di espungere l'anacronistico e incostituzionale riferimento all'obbligatorietà del lavoro, pur non avendo sostituito come indicato nella Proposta sopra menzionata del Tavolo 8 – Formazione e lavoro, il termine obbligo con quello di «opportunità», così come previsto nelle Mandela Rules. Tuttavia l'idea che l'attività lavorativa consenta il mantenimento e lo sviluppo di capacità professionali rende superfluo il lemma in quanto già nel testo del 1975 era previsto che il lavoro debba tendere «al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». Da ciò risulta che anche attraverso il lavoro carcerario si realizza il diritto fondamentale di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione, secondo

²² CHINNI, op. cit., 10, secondo cui «l'avvenuta abrogazione della obbligatorietà non può, allora, che essere salutata con favore, perché elimina una *nota stonata* dal tema del lavoro penitenziario, che soltanto con il richiamato sforzo ermeneutico poteva essere posta in *armonia* con lo *spartito* costituzionale».

²³ FASSONE, *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, in GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981, 158.

²⁴ SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro carcerario*, cit., 21.

²⁵ Circolare D.A.P., GDAP- 0394105 del 9 ottobre 2003.



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna cui il lavoro costituisce la massima espressione della dignità umana²⁶. L'abolizione dell'obbligatorietà del lavoro ha anche riflessi sull'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria. Invero, come già detto prima della riforma si sosteneva la fonte legale del rapporto che comunque conservava sempre la natura di lavoro subordinato ricorrendone tutti gli elementi tipici (eterodirezione, continuità, onerosità etc), oggi seppur trattandosi sempre di un rapporto di lavoro speciale, sembra potersi affermare che l'instaurazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione penitenziaria non è più determinato dalla legge, ma deve trovare la sua fonte genetica in un ordinario contratto; né vale obiettare che anche ad oggi i detenuti sono assegnati al lavoro e che (come si dirà) possono essere avvicinati sul medesimo posto di lavoro dall'amministrazione penitenziaria, in quanto queste sono da considerarsi deroghe alla disciplina *standard* che non valgono ad incidere sulla fonte del rapporto di lavoro²⁷.

4. Il valore del lavoro nel processo di reinserimento sociale del detenuto

Il lavoro in carcere costituisce, come quello libero, un diritto/dovere, e insieme una risorsa che dovrebbe essere garantita a tutti i detenuti per migliorare complessivamente il proprio *status* detentivo e implementare il loro percorso rieducativo, ma anche una regola cui adeguarsi per dimostrare la propria partecipazione al programma trattamentale e l'adeguamento all'organizzazione istituzionale. Tuttavia le modalità che lo caratterizzano e gli elementi in gioco nel contesto in cui si svolge spesso rischiano di svuotare il senso di questo diritto come risorsa del trattamento. Basti considerare la scarsità dei posti di lavoro, tali da occupare mediamente il 20% dei reclusi²⁸, a turno, per periodi di tempo limitati, il carattere esecutivo

²⁶ Diversamente CHINNI, op. cit., 11, per il quale «considerare il lavoro penitenziario quale mera “opportunità”, e non quale *diritto(-dovere)*, avrebbe rischiato di portarlo sotto il cono di luce del solo art. 27, terzo comma, Cost., così restringendolo nella sola dimensione rieducativa, quando invece esso è, sì, uno degli elementi del trattamento, ma rappresenta anche, forse soprattutto, la modalità attraverso cui la società libera entra in carcere e attraverso la quale il detenuto, in qualità di lavoratore, della società libera riesce ancora a sentirsi parte».

²⁷ Così CHINNI, op. cit., 14 il quale rileva che «del resto l'amministrazione penitenziaria potrà oggi *assegnare* al lavoro soltanto i detenuti che decidano di lavorare».

²⁸ Secondo dati diffusi dal XVII rapporto Antigone al 31 dicembre 2020 erano 17.937 le persone detenute lavoranti. Di queste, quasi l'88% (15.746) alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e il restante circa 12% (2.191) per datori di lavoro esterni. Nella prima categoria, rientrano in primis i detenuti impiegati in attività concernenti i servizi dell'istituto (13.009) e la manutenzione ordinaria dei fabbricati (1.014). Delle persone assunte da datori di



Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell'Università Kore di Enna delle attività, per la maggior parte di manovalanza legata all'organizzazione carceraria e perciò, in stragrande misura, priva di valenze formative e professionalizzanti, spendibili nella vita esterna post detentiva; l'inferiorità retributiva e l'assenza di tutele sindacali. Pertanto il lavoro penitenziario, così come spesso strutturato all'interno degli Istituti, non ha alcuna influenza nell'aumentare le reali possibilità di lavoro all'esterno, e questo non solo perché troppo spesso non fa acquisire competenze professionali e non tiene conto della realtà del mercato del lavoro esterno, ma anche perché non sviluppa in alcun modo le competenze relazionali (autonomia, responsabilità, rispetto reciproco, capacità di innovazione...) e non trasmette il valore etico del lavoro in modo funzionale al reinserimento sociale. Ora, il lavoro senza partecipazione attiva del lavoratore-detenuto (assenza di *work involvement*) sul piano psicologico produce straniamento e impedisce lo sviluppo della persona²⁹. E' pertanto necessario all'interno degli istituti, e a prescindere da quanto previsto dalle leggi, comunicare innanzitutto il valore etico-sociale del lavoro, diffondere la cultura del lavoro, per far sì che il tempo dell'esecuzione penale non sia un periodo di isolamento, ma di costruzione di un nuovo progetto di vita, per fornire al detenuto una concreta opportunità di compiere scelte diverse da quella criminale evitando così che possa diventare facile preda di consorterie criminali sovente in grado di offrire un *welfare* criminale sostitutivo di quello dello stato³⁰. Un esempio di sinergia virtuosa tra istituzioni e parti sociali è quello avvenuto a Palermo con l'istituzione del Consiglio di aiuto sociale e il Comitato per l'occupazione degli assistiti, ai sensi degli art. 75-77 dell'O.P. il 4 ottobre 2021³¹. In particolare, il Comitato è composto da rappresentanti del mondo del lavoro. L'idea è quella della comunità che attraverso associazioni sindacali e istituzioni, nella logica di rete, si fa carico di costruire percorsi di reinserimento lavorativo per i detenuti.

lavoro esterni, la maggior parte è impiegata in attività all'interno degli istituti penitenziari per conto di cooperative (680) e imprese (297)

²⁹ MAERAN, MENEGATTO, ZAMPERINI, *Il lavoro in carcere. Significato psicologico*, in MATTAROLO, SITZIA, *Il lavoro dei detenuti*, Padova UP, 2020, 156.

³⁰ LAMONACA, op. cit., 127.

³¹ CAVALLO, *Dal tribunale di Palermo un segnale concreto per dare un futuro a chi esce dal carcere*, in www.opinione.it.